

L'OFFITIO SOPRA L'HONESTÀ.
LA REPRESSESIONE DELLA SODOMIA NELLA LUCCA
DEL CINQUECENTO (1551-1580)

Umberto Grassi

L'istituzione dell'Offitio: ipotesi interpretative. L'8 marzo del 1448 il Consiglio generale¹ della Repubblica di Lucca approvò una *riformazione* che invitava gli anziani a eleggere tre cittadini incaricati di indagare «contra sodomitas». Benché la magistratura non abbia assunto dapprincipio un assetto stabile e delle competenze precise, le fu attribuita da subito la medesima autorità di cui era investito il Gran consiglio in ambito di giustizia penale, a testimonianza della preoccupazione dei legislatori per la materia. La balia² dapprincipio doveva durare solo dodici mesi, ma si affermò presto la consuetudine di rinnovarne annualmente le cariche. Nacque così il primo nucleo stabile dell'Offitio sopra l'honestà³.

La sodomia è menzionata già nella prima redazione degli Statuti del comune (1308). Nel capitolo nono del primo libro il podestà si impegnava in prima persona a intervenire in aiuto del vescovo, del capitolo o di chiunque altro avesse ricevuto dalla Chiesa romana autorità a procedere contro «hereticis patarenis, sodomitis et aliis iniquiis septis», rimarcando l'obbligo, «vinculo iumenti», di applicare le costituzioni scritte da papa Clemente «contra hereticos utriusque sexus et eorum bona»⁴. Ci si riferiva evidentemente alle bolle

¹ Alcune precisazioni sui principali organi di governo della Repubblica di Lucca aiuteranno la comprensione del lettore. Il Consiglio generale era la principale autorità legislativa. Gli eletti (180) restavano in carica un anno, alla scadenza del quale l'organo si autorinnovava designando i suoi propri membri, con la sola clausola che nessuno poteva cumulare due cariche consecutive. All'interno del Consiglio era eletto con una procedura molto complessa un collegio di nove membri, gli anziani, alla testa dei quali si trovava un gonfaloniere, principale autorità dello Stato, alla cui carica, della durata di due mesi, si poteva essere rieletti una seconda volta solo dopo un intervallo di due anni. Erano poi designati quattro vessilliferi e otto consiglieri per terziere, che formavano un Consiglio minore di trentasei membri incaricato di gestire l'amministrazione ordinaria dello Stato. Cfr. R. Manselli, *La Repubblica di Lucca*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, 1986, vol. VII, tomo I, pp. 676-678.

² Magistratura straordinaria con amplissimi poteri giurisdizionali.

³ Archivio di Stato di Lucca (ASL), *Consiglio generale* (CG), 16, 8 marzo 1448.

⁴ *Statuto del comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, libro I, cap. IX, p. 12, in S. Bongi, a cura di, *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, tomo III, parte III, Lucca, 1867.

di papa Clemente V del 15 aprile, 4 luglio e 11 agosto 1307, a cui erano seguite poi le disposizioni contro ebrei, saraceni ed eretici approvate dal Concilio di Vienne (ottobre 1311-maggio 1312) e confluite successivamente insieme alle altre *Constitutiones Clementinae* nel *Corpus Iuris Canonici*⁵. Benché in questi documenti non si faccia alcun riferimento esplicito alla sodomia, il contesto in cui furono elaborati offre una testimonianza chiara della consuetudine medievale di accomunare dissenso religioso e sessualità non ortodossa. Durante il tormentato concilio il re francese Filippo IV il Bello accusò l'Ordine dei templari di immoralità, di infedeltà e di oltraggi compiuti ai danni di Gesù Cristo e dei sacramenti, allo scopo di ottenerne, con una condanna religiosa e penale, l'autorizzazione ad incamerarne gli ingenti beni. Si moltiplicarono i processi sommari e vennero estorte con la tortura numerose confessioni che confermavano l'immagine della «iniqua setta» dedita a culti demoniaci. In esse si parlava di riti in cui i convenuti avrebbero ammesso «di avere calpestato e coperto di sputi il crocifisso, di avere dato baci immorali ed esortato alla sodomia» e «di avere adorato un idolo durante la cerimonia di accettazione dell'ordine»⁶. Come i Templari, tutti coloro che avevano fatto ritorno dalla Terra Santa o che avessero avuto periodi di vicinanza con le popolazioni musulmane erano fatti oggetto al tempo dei medesimi sospetti⁷. L'accusa di pratiche sodomitiche era infatti regolarmente associata al Turco. Tra le crudeltà degli infedeli evocate nelle prediche ricorreva con costanza l'uso di degradare sodomizzandoli i nemici di ogni età e rango vinti in battaglia⁸. Gli stessi sospetti di turpi pratiche sessuali e rituali ricadevano sulle sette ereticali, in particolare i catari⁹, che proliferavano all'interno del mondo cristiano. La confusione tra sodomia ed eresia era talmente radicata da ingenerare persino ambiguità a livello lessicale. Si devono infatti alla definizione dei bogomilidi come «eresia bulgara» i termini *bougre* e *bugger*, sinonimi di «sodomita» in Francia e in Inghilterra¹⁰.

⁵ *Corpus Iuris Canonici*, Pars secunda, *Decretalium collectiones*, *Clementis Papae Constitutiones*, liber quintus, titulus II, «De iudeis et sarracenis», e titulus III, «De Haereticis»; N. Guglielmi, *Il medioevo degli ultimi, emarginazione e marginalità nei secoli XI-XIV*, Roma, 2001, p. 146; G. Alberigo, *Decisioni dei Concili Ecumenici*, Torino, 1978, pp. 338-341.

⁶ K.A. Fink, *La situazione dopo la morte di Bonifacio VIII, Benedetto XI e Clemente V*, in *Storia della Chiesa*, diretta da H. Jedin, Milano, 1977, vol. V/2, pp. 4-21 (citazione a p. 11). Cfr. P. Partner, *I templari*, Torino, 1991.

⁷ J. Boswell, *Christianity, social tollerance and homosexuality*, Chicago-London, 1980, pp. 269-302.

⁸ R. Canosa, *Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e a Venezia nel Quattrocento*, Milano, 1991, p. 181.

⁹ Cfr. R. Manselli, *L'eresia del male*, Napoli, 1963.

¹⁰ J. McNeil, *The church and the homosexuals*, Kansas City, 1976, p. 81; M. Goodich, *The Unmentionable Vice. Homosexuality in the Later Medieval Period*, S. Barbara-Oxford, 1979, p. 9.

Forse anche in ragione dell'entità pressoché irrilevante di fenomeni di natura ereticale nella Lucca medievale¹¹, vediamo affermarsi nelle successive redazioni degli Statuti del comune un interesse sempre maggiore per il reato di sodomia considerato come crimine a sé piuttosto che nelle sue relazioni con la non conformità religiosa. Pur permanendo la titolatura *De hereticis, et patarenis, et sodomitidis expellendis de civitate, et pena eis danda*, comparve nella legge un articolato sistema di pene riferito in maniera specifica al comportamento sessuale. Al sodomita maggiore di diciotto anni era imposta la pena capitale; a quello di età compresa tra i tredici e i diciotto un'ammenda di duecento lire; al minore di tredici anni una somma il cui ammontare doveva essere stabilito «ad arbitrium potestatis» fino ad un massimo di cento lire¹². Le disposizioni rimasero pressoché invariate per tutto il corso del Trecento. Nei Statuti del 1446 comparve per la prima volta un capitolo intitolato esplicitamente *De pena sodomitarum*¹³ a cui seguì, due anni più tardi, il primo incarico dei tre sopra l'Honestà¹⁴. Nel tempo che intercorse tra l'istituzione della magistratura straordinaria e la redazione definitiva degli Statuti lucchesi (pubblicata nel 1539 e destinata a rimanere in vigore fino al 1806) la sodomia, insieme alle norme per i forestieri e per il possesso non autorizzato di armi, fu la materia penale su cui il governo emise il maggior numero di risoluzioni¹⁵. Al capo CVII del quarto libro, dedicato integralmente alle materie penali, sotto la secca titolatura *Sodomiti*, leggiamo codificate tanto le competenze dell'Offitio sopra l'honestà, quanto i numerosi privilegi e le ampie tutelle riservate ai suoi membri. Il podestà di Lucca, la sua corte e il capitano del contado erano invitati a dare «officio, favore e aiuto» ad ogni richiesta degli officiali. Qualunque ingiuria e offesa a loro danno sarebbe stata punita con una pena analoga a quella comminata a chi offendeva il podestà o il maggior sindaco della città. Qualunque minaccia a loro danno sarebbe stata punita con una multa dell'ammontare di 100 fiorini. Un officiale offeso, ferito o percosso «occultamente», poteva identificare e far punire il colpevole con il suo solo giuramento e senza l'avvio di un regolare processo. Se poi un officiale fosse stato ucciso, «tanto nel tempo del detto officio, quanto dopo», le autorità, a seconda delle loro competenze, sarebbero state tenute a «fare inquisizione del delinquente anchora per congettura, e per ogni modo che parrà alla di-

¹¹ Per quanto la presenza di catari fosse attestata nella prima metà del Trecento nel padule di Fucecchio e pochissimi nomi di lucchesi fossero affiorati in riferimenti inquisitoriali (cfr. Manselli, *La Repubblica di Lucca*, cit., pp. 702-703).

¹² ASL, *Statuti*, 4, libro I, cap. CIII.

¹³ Ivi, 10, libro IV, cap. LXXXI.

¹⁴ Cfr. nota 1.

¹⁵ A. Salerni, *Una repubblica cittadina: la giustizia criminale a Lucca nel secondo Quattrocento*, tesi di laurea, relatrice prof. A.K. Isaacs, Pisa, Facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 1983-1984.

screzione loro, in modo che tal delinquente si ritrovi», tanto che, «per trovar l'omicida», era data loro la facoltà di «spendere fino alla somma di fiorini cento d'oro»¹⁶. Venne poi dato un assetto definitivo all'articolato sistema di pene che regolamentavano il reato.

La costituzione di una magistratura *ad hoc* non è una novità nel quadro dell'amministrazione della giustizia lucchese. Il precedente più significativo in questo senso è rappresentato da un istituto poco comune (pressoché inesistente nel sistema giudiziario delle altre repubbliche italiane): la magistratura delle Cause delegate¹⁷. In virtù di questa istituzione, il Consiglio generale aveva il potere e l'autorità «di sospendere l'ordinaria giurisdizione anche in materia di giustizia penale, avocando a sé la conoscenza di certe cause e delegandole in via eccezionale a quei giudici, magistrati e cittadini, che a lui fossero apparsi più idonei ad un migliore servizio della giustizia»¹⁸. È sorprendente ai fini di questa ricerca constatare come una delle prime applicazioni di tale provvedimento straordinario, che solo a partire dal Cinquecento assunse un andamento regolare, abbia riguardato il controllo della sodomia. In una legge del 22 aprile 1381, le autorità lucchesi ribadivano la preoccupazione per la presenza di alcuni uomini i quali, «legem pervertentes», erano istigati da spirito diabolico a indulgere nel vizio sodomitico («spiritu diabolico instigati in sodomie vitium»), inducendo fanciulli e giovani a macchiarsi di questa tremenda colpa. Per riparare una situazione così incresciosa, il Consiglio attribuì l'autorità di «inquirere et investigare» al maggiore esattore e capitano di custodia¹⁹. La balia, che sarebbe terminata nelle successive calende di maggio, conferiva al titolare di questa magistratura il diritto di «punire, condannare et multare» i colpevoli «pro sue arbitrio voluntatis et ut sue discretioni vide-

¹⁶ *Gli Statuti della Città di Lucca nuovamente corretti, et con molta diligentia stampati*, Lucca, 1539, libro IV, cap. CVII, ff. 216v-221v.

¹⁷ A. Montauti, *Le Cause Delegate. Un tribunale straordinario a Lucca nell'età moderna*, tesi di laurea, relatore prof. E. Pastine, Facoltà di Lettere e filosofia, Pisa, a.a. 1979-1980, pp. 5-6; cfr. S. Adorni-Braccesi, *La magistratura delle Cause Delegate nella Repubblica di Lucca: eresia e stregoneria*, in A. Del Col, G. Paolin, a cura di, *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Atti del seminario internazionale, Monreale Valcellina (1999), Trieste, 2000.

¹⁸ Montauti, *op. cit.*, pp. 70-71.

¹⁹ Membro della famiglia del podestà investito di numerose responsabilità nella soprintendenza e nella custodia della città e dei borghi. I suoi compiti consistevano nell'imporre ai criminali pene pecuniarie prestando particolare attenzione alla condotta dei forestieri (quelle corporali erano appannaggio del podestà), nel compiere perlustrazioni notturne, nel vigilare contro il gioco d'azzardo e il possesso di armi proibite, nel radunare, se necessario, le milizie popolari e, infine, nel comandare i custodi delle porte e le guardie della città e dei borghi (ASL, CG, n. 5, pp. 285-288, 1375-1376, cit. in B.R. Imbasciati, *Lucca e la repressione dell'omosessualità: i procedimenti penali del 1382*, tesi di laurea, relatore prof. M. Luzzati, Facoltà di Lettere e filosofia, Pisa, a.a. 1986-1987).

bitur convenire»²⁰. Nel fondo *Cause delegate n. 1*, conservato nell'Archivio di Stato di Lucca, sono contenuti i verbali dei quattro procedimenti istituiti dal capitano allora in carica, Ser Nicolao di Ser Andrea da San Gimignano²¹. Tali processi si trovano raccolti nel fondo relativo alle *Inquisizioni straordinarie*. Esistevano infatti due qualità di inquisizione delegata. Una, che potremmo definire «ordinaria», relativa ai casi meno rilevanti, in cui gli stessi magistrati incaricati avevano l'autorità di esprimere il giudizio. L'altra, «straordinaria», prevedeva invece l'obbligo di riferire al Consiglio, che si riservava di emettere la sentenza finale. La differenza tra queste due procedure di norma non riguardava tanto la materia o il tipo di reato inquisito, quanto l'eccezionalità vuoi delle circostanze in cui il crimine aveva avuto luogo vuoi dei personaggi in esso coinvolti²². Il fatto però che nei processi per sodomia non sia dato rilevare alcuna di queste condizioni, fa supporre che in questo caso fosse la natura stessa del reato a giustificare l'adozione di strumenti di controllo eccezionali. La scelta del Consiglio non dimostra solo la crescente preoccupazione della classe dirigente lucchese per la diffusione del *vizio innominabile* ma testimonia anche l'originalità delle soluzioni da questa proposte per sradicarlo. Benché il ricorso a magistrature *ad hoc* sia stata una peculiarità condivisa da Lucca con due altre realtà italiane, Firenze e Venezia, queste provvidero però a istituirle alcuni decenni dopo l'episodio della delega al capitano di custodia. Certo, per un tentativo paragonabile in organicità al *Collegium subdomitarum* istituito a Venezia nel 1418 o alla magistratura degli officiali di notte (resa operativa a Firenze nel 1432)²³ si è dovuto attendere a Lucca il 1448; così come è assi probabile, benché non ci sia alcun accenno in proposito nella legislazione lucchese, che gli officiali di notte (viste le evidenti analogie nella conformazione e nella prassi delle due magistrature) siano stati un modello per l'Honestà. Tuttavia, è innegabile che già nel provvedimento legislativo e nei successivi processi del 1381 si cominciassero a ravvisare i principali cardini intorno ai quali si sarebbe costruita, con maggiore vigore e compiutezza, la strategia repressiva dei decenni a venire.

Per quale motivo la sessualità deviata suscitava tante preoccupazioni nei rappresentanti del governo lucchese? Il Bongi, infaticabile redattore dell'*Inventario* dell'Archivio di Stato di Lucca, formula alcune ipotesi in proposito in una sua postilla a un bando lucchese del Trecento (da lui trascritto e commentato

²⁰ ASL, CG, n. 7, p. 480, 22 aprile 1381.

²¹ Integralmente trascritti in Imbasciati, *op. cit.*

²² Montauti, *op. cit.*, p. 72.

²³ Cfr. M.J. Rocke, *Forbidden Friendships. Homosexuality and male culture in Renaissance Florence*, New York, 1966; Id., *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di notte*, in «Società e storia», 2000, 87; Canosa, *op. cit.*; G. Martini, *Il vitio nefando nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia*, Roma, 1988.

in una raccolta edita nel 1863) che aveva segnato un cambiamento rivoluzionario nell'atteggiamento istituzionale nei confronti del meretricio. In virtù di tale promulgazione la prostituzione passava da uno stato di assoluta interdizione a una condizione di relativa, e controllata, tolleranza. «Confermatosi l'ordine che imponeva la dimora forzata delle donne pubbliche in una parte della città – scrive il Bongi – si univano queste in una sola abitazione, e di più si dava il maneggio e la condotta di questo pubblico bordello ad un provenutale, facendone così un'istituzione riconosciuta e guarentita dall'autorità, ed una entrata del Comune»²⁴. Tale compiacente tolleranza – prosegue – era

una delle infinite prove del peggioramento dei costumi dopo la pestilenzia [...] Coloro che erano rimasti vivi erano venuti, per mancanza di tanta parte dell'umanità, quasi generalmente in stato di ricchezza, e per rifarsi degli stenti e delle paure sofferte, si erano dati in braccio della dissipazione e dei godimenti. Il disfacimento delle famiglie, e la familiarità che avevano preso fra loro i due sessi in occasione della malattia, furono cause anche queste dell'accrescimento del malcostume. Avvenne allora che la troppo facile dimestichezza colle donne produsse sazietà, onde questi uomini corruttissimi si volsero in cerca di piaceri meno comuni. Il vizio contro natura, di cui erano stati netti il secolo decimoterzo ed i primi anni del decimoquarto, si fece più frequente. In tanto avviamento al peggio, i magistrati cominciarono a vedere con occhio migliore le femmine pubbliche, e sotto colore di mettere un ordine e un freno al meretricio, di fatto questo si sanzionava e si proteggeva²⁵.

Una *riformazione* del 1456 affidava all'Offitio sopra l'honestà non solo la gestione dei proventi delle meretrici ma anche il dovere di garantir loro la sicurezza nell'esercizio delle loro mansioni, a riprova della stretta correlazione tra protezione della prostituzione femminile e controllo dell'omosessualità²⁶. Non a caso, il 24 aprile del 1534, in occasione della creazione della magistratura straordinaria dei protettori delle meretrici (il più importante provvedimento in favore delle donne pubbliche), il gonfaloniere di giustizia ebbe a dire nel Consiglio generale che i maltrattamenti di cui erano fatte oggetto nella città di Lucca erano la causa principale del preoccupante incremento del vizio sodomitico²⁷. Il fatto che le donne pubbliche potessero svolgere un ruolo di disciplinamento sociale nella sorveglianza dei comportamenti sessuali devianti non costituiva una peculiarità lucchese.

Secondo le speculazioni teoriche dei canonisti ed i concetti esposti al popolo dai predicatori nel tardo Medioevo – scrive Mita Vellutini – la «fornicazione semplice» [...] rappresentava una mancanza inferiore rispetto [...] al peccato di lussuria accompagnato da crimini pubblici quali il ratto, l'adulterio, l'incesto o – vizio abominevole –

²⁴ S. Bongi, *Bandi lucchesi del secolo decimoquarto*, Bologna, 1863, p. 205.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ ASL, CG, *Riformazioni Pubbliche*, n. 17, p. 809, 27 ottobre 1456.

²⁷ S. Bongi, *Inventario del Regio Archivio di Stato in Lucca*, Lucca, 1888, vol. I, p. 213.

le pratiche sessuali «contro natura». Le motivazioni che, fra XIV e XV secolo, spinsero i governi di tutta Europa a istituzionalizzare la prostituzione e a creare nuove magistrature atte ad una sua ordinata regolamentazione, nonché a reprimere la sodomia e ad effettuare un maggiore controllo sulla pubblica morale, possono essere state diverse da luogo a luogo, ma ciò che è importante è notare che questa metamorfosi giuridico-istituzionale nei confronti del meretricio fu un fenomeno che trascese le particolarità regionali o le singole esigenze locali²⁸.

La ragione per cui tra il tardo Medioevo e la prima età moderna le società urbane europee fecero del controllo della morale sessuale uno dei nodi centrali della loro strategia di governo è probabilmente da ricercare nei mutamenti a cui andava incontro il concetto di «crimine politico». La propensione a politicizzare reati contro la religione o contro la morale era infatti un'inclinazione generalizzata nell'amministrazione della giustizia cinquecentesca.

È naturale – scrive in proposito lo storico del diritto Mario Sbriccoli – che il sistema dei reati politici sentì in modo diretto e molto profondamente il nesso che collegava insieme diritto penale e la storia politica degli Stati europei: tra il Cinque e il Seicento una vastissima fioritura di studi ed elaborazioni dottrinali in tema di *crimen lesae majestatis* dimostrò l'attualità del problema e documentò la preoccupazione degli apparati di governo [...]; probabilmente è nella certezza che nessun potere è eterno e nel timore che ad essa necessariamente si lega, che vanno ricercate le ragioni di quella vera e propria ossessione della «patria in pericolo» che fece del *crimen lesae majestatis* un capitolo a sé nella storia degli ordinamenti giuridici dell'Europa medievale e moderna²⁹.

Col tempo il crimine politico assorbì tipologie sempre maggiori di reati. Il «processo alle intenzioni» rischiò in questa evoluzione di fare veramente dell'accusa di lesa maestà il complemento di ogni altra, poggiando sulla supposizione che «ogni infrazione dell'ordine, ogni violazione della legge» avrebbe contenuto in sé quel tanto di «sfida allo Stato» che sarebbe potuto essere interpretato come un affronto all'autorità³⁰. La coniazione del *crimen lesae majestatis divinae* – aggiunge poi l'autore – è l'esito più significativo, e al contempo di più complessa interpretazione, di questa lenta evoluzione. *Majestas divina* e *ordo religionis* si rafforzano in esso come «elementi cardinali dell'intero quadro ideologico nel quale si colloca il sistema di potere e la loro difesa coincide direttamente con la difesa dello Stato»³¹.

²⁸ M. Vellutini, *Donne e Società nella Lucca del '500. Il Comune, le Monache, le Meretrici*, tesi di laurea, relatrice prof. A.K. Isaacs, Pisa, Facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 2000-2001, pp. 146-147; cfr. M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino, 1999, pp. 638-645.

²⁹ M. Sbriccoli, «*Crimen lesae majestatis*. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna», Milano, 1974, pp. 6-7.

³⁰ Ivi, p. 263.

³¹ Ivi, pp. 346-347.

Un capitolo delle *Croniche* del Sercambi³² (dal significativo titolo *Chome fue arso uno soddomito*), riletto in questa chiave, assume un notevole valore simbolico. Nel 1368 l'imperatore Carlo IV di Boemia, figlio di Giovanni, si recò in Italia per ricevere la corona imperiale. Interessato a creare nella penisola un sostanziale equilibrio di forze, decise di intervenire a regolare le questioni inerenti al mantenimento della pace in Toscana, elaborando una politica da cui Lucca trasse dei grandi benefici³³. Il suo soggiorno nella piccola Repubblica fu però segnato da un episodio increscioso:

Essendo in nel palagio del castello lo 'mperadore e il chardinale e la imperatrice, essendo in tale maniera a una delle finestre del palagio, fu veduto per li soprascritti uno nipote del conservadore di Luccha, il quale conservadore avea nome ser Macteo d'Arezzo, e uno figliuolo di Biagio Guiducci di Luccha, di nome Simone, d'anni .x., uzare contro natura. Per la qual cosa i dicti furono presi per lo maniscalco dello imperatore, il quale ha nome messer Bosch de Villaritz, et iudicati al fuoco.

Lo stesso conservatore fu costretto ad eseguire materialmente l'esecuzione del nipote:

Et così presi, funno menati il predicto nipote del conservadore in piassa di San Michele, e fu in sabato, et sopra una schala facto salire, et quine li fu tagliato la cugla con tucti i granelli, et portatì su una massuola. E a questo fu il predicto conservatore; & andando verso porta San Donato infine al mascellare e a uno salicone fu legato, et la stipa intorno; convenne al dicto conservatore esser manigoldo del suo nipote, et lui convenne mettere il fuoco, et così morio³⁴.

Ancor più gli studi compiuti da Rocke e Canosa sulle altre due magistrature italiane incaricate di reprimere l'*innominabile vizio*, integrando i pochi elementi interpretativi forniti dalla pur cospicua documentazione legislativa lucchese, consentono di cogliere il profondo legame che univa le riflessioni giuridiche dell'epoca a un clima sociale e culturale dominato da ancestrali paure. L'arcivescovo di Firenze, Antonino Pierozzi, parlava nella sua *Summa Theologica* del peccato contro natura come del più grave tra i vizi di lussuria, e della sodomia come della più ignobile tra le sue manifestazioni. Il rispetto delle leggi divine e umane, continuava, avrebbe a suo parere mantenuto lo Stato in grazia di Dio garantendogli la prosperità, mentre la loro infrazione, provocando l'indignazione del padre celeste, avrebbe portato con sé inondazioni e pestilenze³⁵. Nel 1542 il duca Cosimo I, dopo il terremoto che aveva

³² Giovanni Sercambi, uomo politico e letterato, è nato a Lucca nel 1347. Con le sue *Croniche delle cose di Lucca* ci ha lasciato un prezioso documento degli avvenimenti storici della città tra il 1164 e il 1424, anno della sua morte.

³³ Manselli, *La Repubblica di Lucca*, cit., p. 675.

³⁴ G. Sercambi, *Le croniche di Giovanni Sercambi*, lucchese, Lucca, 1892, vol. I, pp. 158-159.

³⁵ Canosa, *op. cit.*, pp. 25-26.

distrutto il Mugello e i danni inferti alla cupola della cattedrale da un pauroso temporale, decise di rimettersi alla volontà divina e, supportato dal clero, promulgò due leggi, estremamente severe, contro la blasfemia e contro la sodomia³⁶. A Venezia, una missiva inviata al doge veneziano in seguito alle sconfitte di Sapienza e Zonchio invitava a intervenire con decisione nella moralizzazione della vita pubblica, nella speranza che, estirpando «alcuni capitali vici», la benevolenza divina avrebbe rinnovato il suo favore. In seguito, il patrizio Girolamo Priuli aveva attribuito l'esito della sconfitta di Venezia ad Agnadelo non tanto agli errori commessi in ambito politico e militare quanto alla corruzione dei costumi e, soprattutto, alla degradazione dei comportamenti sessuali dei suoi cittadini. Così lo storico Marino Sanudo descriveva come Antonio Contarini, patriarca di Venezia, avesse letto nel gravissimo terremoto del 26 marzo 1511 un segno della punizione divina per i molti peccati, primo fra tutti la sodomia, di cui si era macchiata la Repubblica³⁷.

Si trattava di un sentimento diffuso, che travalicava i limiti delle realtà italiane: una spirale di paura che stringeva nella sua morsa tutta la cristianità occidentale, scossa dalla percezione della sua debolezza. Romano Canosa rileva come nel «turbamento collettivo profondo» suscitato «dall'accumulo di aggressioni [...] che colpirono le popolazioni europee a partire dalla metà del Trecento», le calamità naturali «persero il loro carattere originario e vennero invece lette come segni di un rapporto sociale incrinato (con Dio in primo luogo, ma anche con gli uomini)». Poiché nella percezione comune, «il loro verificarsi fu sentito come l'effetto di uno o più atti intenzionali *malevoli*», nacque la necessità di individuare coloro che di tali atti avrebbero dovuto essere responsabili. Questo compito di identificazione, conclude, fu affidato in generale agli uomini di chiesa, i quali «non si sottrassero alla bisogna, provvedendo a compilare l'inventario puntuale degli agenti del male, portatori di istanze sataniche all'interno ed all'esterno della società cristiana: di volta in volta gli ebrei, i turchi, le donne, le streghe [...]»³⁸. In questo clima di terrore, il sodomita, «portatore di piaghe millenarie, era designato alla comunità dei fedeli come un potenziale capro espiatorio. I tragici avvenimenti sopravvenuti a Valenza nel luglio del 1519, che segnarono l'inizio della rivolta delle *Germanias*, nel corso della quale quattro sodomiti furono abbandonati alla vendetta popolare, illustrano la situazione con sorprendente efficacia»³⁹.

Se fino a questo punto le soluzioni proposte al problema della diffusione dell'innominabile *vizio* sembrano accomunare Lucca ad altre realtà italiane, l'ir-

³⁶ Rocke, *Forbidden Friendships*, cit., pp. 232-233.

³⁷ Martini, *op. cit.*, pp. 16-18.

³⁸ Canosa, *op. cit.*, pp. 180-181.

³⁹ R. Carrasco, *Il castigo della sodomia sotto l'Inquisizione (XVI-XVII secolo)*, in A. Courbain, a cura di, *La violenza sessuale nella storia*, Roma-Bari, 1993, pp. 47-49.

rompere inaspettato della «grande storia» nelle vicende del *pacifico et popolare stato* ha impresso una coloritura del tutto originale alle strategie perseguite per reprimerlo. Nel giro di pochi decenni la piccola Repubblica si trovò infatti ad essere il più pericoloso baluardo della Riforma protestante in Italia⁴⁰. Nel 1542 il cardinale Bartolomeo Guidicicione (illustre prelato lucchese) esprimeva le sue preoccupazioni per la crescente fama di «città ereticale» di cui Lucca si andava ammantando presso la Santa Sede, in un fitto epistolario tenuto da Roma con il Consiglio generale:

Qui è nova per diverse vie quanto sieno moltiplicati quelli pestiferi errori di quella condannata setta luterana in la nostra città [...] Debito mio saria, essendo membro di quella città et stando in questo loco et grado, et cognoscendo s'offenda Iddio, et in quanto pericolo si mette la città nostra, et quanto pericoloso sia tardare la provvisione, operare che Nostro Signore ci provvedesse. Ma perché son certo che non potria venire a tal provvisione senza vergogna della città nostra, mi è parso espediente prima di advertire le M.S.V. del nome quale ha cotesta città, et pregarle quanto posso, che vi piglino remedio finché il male è curabile [...].

All'invito seguì l'ammonizione: se le autorità non fossero state intenzionate a seguire i suoi consigli, avrebbero proceduto «altri [...] in modo che li dispiacerà». Allusione dietro alla quale si nascondeva, chiaramente, lo spettro dell'Inquisizione⁴¹. Prese da allora il via un'estenuante schermaglia diplomatica che vide contrapporsi per oltre trent'anni il tribunale inquisitoriale e il governo del *pacifico et popolare stato*, seriamente preoccupato di arginare le intromissioni nel timore, fondato, che avrebbero potuto travalicare l'ambito della fede per mettere in discussione la libertà e la stessa indipendenza politica della piccola Repubblica. Allo scopo di rassicurare gli animi della curia romana circa l'ortodossia della città, il governo decise dunque di istituire un'apposita magistratura per il controllo e la repressione dell'eresia, rivendicando

⁴⁰ La questione è stata ampiamente studiata da Marino Berengo nel suo *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, 1965, testo di riferimento per la storia di Lucca nel secolo XVI, e soprattutto da S. Adorni-Braccesi, instancabile studiosa del fenomeno eretico lucchese. Cfr. S. Adorni-Braccesi, *Una città infetta. La repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento*, Firenze, 1994; Id., *La diffusione dell'eresia in Lucca e la confisca dei beni degli eretici*, in *I Palazzi dei mercanti. Immagine di una città-stato al tempo dei Medici*, Lucca, 1980; Id., *Il dissenso religioso nel contesto urbano lucchese della Controriforma*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Atti del convegno internazionale di studi, 13-14 ottobre 1983, Lucca, 1988; Id., *Giuliano da Dezza cacciavuolo: nuove prospettive sull'eresia a Lucca nel XVI secolo*, in «Actum Luce», IX, 1980; Id., *La magistratura delle «Cause Delegate»*, cit.; Id., *La Repubblica di Lucca e «l'aborrita» Inquisizione: istituzioni e società*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Atti del seminario internazionale, 18-20 maggio 1988, Trieste, 1991.

⁴¹ ASL, armario 29, n. 23, cit. in G. Tommasi, *Sommario della Storia di Lucca*, Firenze, 1847, ristampa, Bologna, 1975, *Documenti*, pp. 163-164.

alle autorità cittadine quelle competenze che il Sant’Uffitio avrebbe voluto avocare a sé. In una *riformazione* del 12 maggio del 1545, il «magnifico consiglio» prendeva atto con grande enfasi

che in la nostra città di Lucca et suo dominio si trovino et siano alcuni temerarij [...] li quali con tutto che non abbino alcuna intelligentia delle scritture sacre, né di sacri canoni, ardischino di metter bocca nelle cose della religione christiana, et di essa ragionar così alla libera come se fussero gran teologi, et in tali ragionamenti, dir qualche parola [...] la qual declina et tiene della eresia, et legger anche libretti senza nome dell’autor loro, che contengono cose eretiche et scandalose.

Nel timore che, «se la cosa si lasciasse passar oltre senza provvisione», il male eretico avrebbe potuto ulteriormente diffondersi, le autorità stabilirono un inasprimento delle pene, istituendo, a garanzia della loro stretta osservanza, un «offitio di tre spettabili cittadini» che, operando in concomitanza con il gonfaloniere di giustizia, si sarebbe dovuto eleggere annualmente per «proceder et ritrovare i delinquenti». La delibera si concludeva con un vero e proprio indice dei libri proibiti. C’era un rapporto di filiazione diretta tra l’oggetto dei nostri studi e lo strumento con cui il governo lucchese tentò di allontanare da sé lo spettro incombente dell’Inquisizione: la legge attribuiva infatti ai magistrati incaricati di reprimere l’eresia «quella medesima autorità et carico circa il proceder e ritrovare i delinquenti, et quelli consegnare al Sig. Podestà di Lucca [...] quale lo spettabile *Offitio sopra l’Honestà* per la forma delli statuti»⁴².

Vediamo comparire in questi anni tra le carte dell’Honestà i cognomi di alcune grandi casate – i Da Casoli, i Guidiccioni, i Quilici, i Balbani, i Turchi, i Burlamacchi – partecipi della temperie culturale e spirituale che aveva dato vita al fenomeno eretico lucchese. Allo stato attuale delle ricerche non è ancora possibile, in molti casi, stabilire con sufficiente attendibilità i gradi di parentela che legano questi inquisiti con i loro congiunti, conosciuti per il contributo dato alla diffusione delle idee riformate. Sicuramente furono processati per sodomia due Sergiusti, figli del noto umanista Gherardo, che negli anni Venti del secolo raccolse in un cenacolo letterario molti di coloro che in seguito avrebbero alimentato le file della «trai filia erasmiana». Nel 1553 viene invitato a presentarsi presso l’Honestà Marco da Rimini, eretico che di lì a poco sarebbe stato fatto oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria da parte dell’Offitio sopra la religione. La citazione in giudizio rimase tuttavia senza risposta. Il caso più esplicito è però rappresentato da un processo del 1579, dai cui atti è emersa una delle vicende di maggiore interesse politico di cui la documentazione dell’Offitio sopra l’honestà ci abbia lasciato te-

⁴² ASL, *Riformazioni*, armario 45, n. 18, f. 39, cit. in Tommasi, *op. cit.*, *Documenti*, pp. 165-168.

stimonianza. Il giovane Ottavio del «già» Paolino Muratori, di circa 16-17 anni, interrogato dagli officiali nel febbraio del 1579, incluse infatti, tra gli otto uomini accusati di aver peccato con lui nel vizio sodomitico, ben quattro fratelli di San Frediano dai quali sarebbe stato abusato nella sua infanzia. Il convento (centro di riferimento spirituale in cui si rispecchiavano con maggior pienezza gli interessi dell'*élite* di governo) era retto, per mezzo dei canonici Lateranensi, dall'ordine degli Agostiniani, lo stesso a cui apparteneva Lutero. Negli anni precedenti Pietro Martire Vermigli (figura carismatica, grande teologo e predicatore) giunto a Lucca come visitatore dell'ordine e ivi eletto priore, si dimostrò capace di trasmettere all'intero corpo sociale cittadino le esperienze maturate nei circoli valdesiani di Napoli. Numerosi membri della classe di governo si raccolsero intorno a lui e contribuirono a far sì che gli effetti del suo insegnamento si ripercuotessero nel tessuto civile e negli equilibri politici della Repubblica fino alla metà degli anni Settanta del secolo. Sembra che esistesse una perfetta armonia tra quanti nel convento di San Frediano ne tramandavano l'eredità e i laici che formarono il sodalizio religioso che prese il nome di *Ecclesia Lucensis*, uno dei centri più vivi del proselitismo del movimento eretico⁴³.

Il ragazzo ricorda ogni particolare delle passate vicende e coinvolge nelle sue dichiarazioni niente meno che uno dei priori dell'ordine, il Gattinara. Il paragone della sua condotta con quella dei predecessori dà alla deposizione il sapore di un bilancio complessivo su quella che era stata l'istituzione religiosa lucchese riguardo alla cui ortodossia erano gravati i più forti sospetti: «Quando andò a stare per chierico in San Frediano – dichiara – era priore il Sandigliano, et haveva esso constituto circa 9 anni [...] Item interrogato disse che non fu abbrassato dal detto priore Sandigliani, né tampoco richiesto». La correttezza del priore non sembra fosse però condivisa dai suoi sottoposti se si può leggere che «Don Serafino di li ad un anno ebbe a fare seco [...] la prima volta li richiese che era in sagrestia et così lo mandò alla sua cella su l' hora del desinare et così in detta cella [...] fu da lui abusato una volta»⁴⁴. Assolutamente irreprensibile il contegno del successore, a quanto pare un rigido assertore della disciplina morale all'interno del monastero: «Interrogato disse che doppo il Sandigliano, venne per priore don Ugho, il quale non ebbe da fare con lui et sacrestano don Paulo da Modena con il quale non ebbe a fare cosa alcuna. Item interrogato disse che tal Priore don Ugho non volse a tempo suo che li chierici mettessero piede nel convento».

L'entrata in scena del Gattinara sembra mutare sostanzialmente il tono dei suoi ricordi:

⁴³ Adorni-Braccesi, *Una città infetta*, cit., pp. 35-44, 109-143, 243-317.

⁴⁴ ASL, *Honestà*, 2, 1579, f. 21v, 4 febbraio.

Item interrogato disse che dipoi don Ugho per priore il Gattinara [...] et dopo la venuuta sua di 5 in 6 mesi, doppo la festa di San Frediano essendo sparcchiata la argenteria di chiesa et portatola di sopra [...] da detto Ottavio [...] Priore Gattinara domandolo quanto tempo era che serviva la chiesa et che li voleva bene piú che alli altri [...] et che lo ammetterebbe quando veniano visitatori et che li ragionaria di lui, et che il lunedí o martedí doppo la messa l'andasse a trovare che li voleva donare non so che et cosí andò dal Signor Priore in cella et [...] disse sia il benvenuto et lo prese per la mano et andò a una cassa [...] prese una calza e ne la donò dicendo piglia questa che la tua è sbiancata, et subbito fermò la porta et andò da esso constituto domandandoli se aveva da fare con nessuno, et esso costituto disse di non, et allora detto Signor Priore disse sia buon figlio [...] Intanto li cominciò a slegare le calze et appoggiandolo a letto lo sogdomitò una volta⁴⁵.

Benché il prelato avesse ripetuto una seconda volta, almeno a quanto risulta dalle deposizioni, l'episodio di seduzione fatto di doni, lusinghe e sapiente persuasione, il caso resta irrisolto e non si conosce la sorte né del Gattinara né degli altri membri del convento incriminati, a probabile dimostrazione della tenacia con cui le istituzioni religiose riuscivano a preservare i propri membri dalla giurisdizione secolare.

Ma l'apporto dell'Honestà è stato un punto di forza nella coerente politica di contenimento operata dal governo lucchese nei confronti delle ambiziose ingerenze del Sant'Uffitio ben al di là del contributo dato aggravando i sospetti già esistenti su alcuni esponenti del pensiero riformato. Se l'Offitio sopra la religione aveva dato risposta ad un problema immediato, quando l'allarme per la questione luterana sembrò scemare il problema del controllo sociale della sessualità deviata divenne un nodo centrale nella strategia inquisitoriale, e un fiore all'occhiello per il governo lucchese impegnato ad elaborare una risposta originale e coerente alle proprie tradizioni comunali di autonomia e libertà. Non a caso le saldature fra le due magistrature lucchesi si fecero assai piú solide nel momento in cui Lucca si avviò a rientrare nell'alveo della Contro-riforma. Questo testimonia da un lato la pragmatica capacità del governo lucchese di cogliere i «segni dei tempi», dall'altro la pervasiva efficacia delle risoluzioni della Chiesa post-tridentina in materia di riorganizzazione del controllo sociale. In quegli anni infatti, il Sant'Uffitio spostò l'asse del suo intervento trasformandosi, da provvedimento di emergenza qual era stato, in uno strumento stabile di affermazione autoritaria nelle mani del papato. Fu cosí che, nel corso di un'evoluzione in cui il «tribunale dell'eresia» si tramutò in «tribunale della moralità collettiva», rientrarono nel «campo inquisitoriale» materie come «le superstizioni», «le bestemmie», «la falsa o affettata santità e l'uso scorretto di immagini sacre», «gli abusi dei sacramenti (matrimonio, confessione, ordine sacro)» o «il controllo di minoranze sospette». Tale ope-

⁴⁵ Ivi, f. 22r-v.

ra di «intellettualizzazione delle pratiche sociali» condusse ad un'applicazione generalizzata della regola del sospetto e ad una ossessiva ricerca di «possibili risvolti dottrinali o elaborazioni intellettuali di tipo ereticale» dietro qualunque forma di comportamento considerato socialmente deviante⁴⁶. In questo contesto, in cui «la sessualità era stata saldamente collocata al centro della strategia inquisitoriale»⁴⁷, per quanto mai gli inquisitori o i teologi consultori si sarebbero spinti fino a considerarlo eretico, il sodomita rimase tuttavia «un essere collocato in una posizione di frontiera, socialmente pericoloso, segnato da un delitto ambiguo nella carne e nella fede, tendente all'eresia, aperto ad essa»⁴⁸.

I processi degli anni Settanta sono testimonianza viva ed efficace di un clima sostanzialmente mutato. Dal punto di vista dei contenuti, comincia in questi anni ad emergere esplicitamente quella connessione tra pratiche sessuali deviate e dissenso religioso che era rimasta per lo più latente nella documentazione precedente. In questi pochi, significativi casi non si è trattato di eresie elaborate sul piano dottrinale e strutturate a livello organizzativo ma di espressioni di un'eterodossia spontanea, violenta, bestemmiatrice, demoniaca⁴⁹. Il 21 agosto si presentò dinnanzi agli officiali Maria di Agostino della Marca, denunciando le violenze subite dal marito. «Dalla prima notte che la prese», disse la vittima:

Detto suo marito [...] l'ha quasi sempre usata a mal modo, et poche volte a buon modo, et perché li faceva molto male, et parendoli cosa da turchi et bestie et quando non li voleva consentire la batteva molto bene dicendoli che se lo dicesse mal per lei l'ammasserebbe [...] et li attaccherebbe fuoco in casa.

Davanti alla minaccia di condurlo davanti ai giudici, l'uomo reagiva con sprezzo, dicendo di non avere alcun timore della giustizia e vantandosi di aver subito più volte il confronto con le autorità senza essere stato mai piegato:

lui non curava fuoco né corda né altro tormento et [...] era stato in prigione per morte di homini et mai aveva confessato cosa alcuna, et se lo diceva mal per lei [...] et perché lei non voleva star ferma li diceva la sgraffiava dietro tanto che bisognava consentisse et li faceva sangue.

⁴⁶ A. Prospieri, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, 1996, p. 473. Cfr., in generale, tutta la parte seconda del saggio.

⁴⁷ Carrasco, *op. cit.*, p. 46.

⁴⁸ Ivi, p. 47.

⁴⁹ Amelia Montauti ha evidenziato, nella sua ricerca sull'attività delle Cause delegate lucchesi (*op. cit.*, pp. 35-36), il peso crescente acquistato in quegli anni dalle imputazioni per «sortilegi e magia» e per bestemmia. Quest'ultima era poi perseguita da un'apposita magistratura, fondata nel 1531 e composta di tre membri eletti annualmente (cfr. Bongi, *Inventario*, cit., vol. I, pp. 212-213).

La crudeltà del marito si rispecchiava nel suo disprezzo per Dio e per i sacramenti:

Item disse che vernadí passato mangiò della carne di manzo [...] et volendo che ne mangiasse ancora lei non ne volendo mangiare, biastimò dicendo becco di Dio et molte altre simili biastime et li de' mostaccioni⁵⁰ [...] Et quando lo riprendeva et li diceva male et a che modo si confessava, li disse non li ragionasse di confessare che era piú di .x. anni che non si era confessato et che non voleva che lei si confessasse [...].

Fino a sconfinare nell'aperto satanismo:

et di piú che quella stimana passata essendo a dire la corona [...] vedendola il marito, li disse quante ne ha dette, et lei disse tre [...] et allora volse che chiamasse tre volte il diavolo forte et cosí fu forzata per non toccare delle busse⁵¹.

Non è tuttavia improbabile che dietro il caso si nascondessero delle implicazioni politiche a noi sconosciute: il «diabolico» personaggio era infatti Pompeo di Gianangelo dell'Arazzi, famulo del bargello, al quale era stata peraltro prescritta, a conclusione del processo, la pena del bando perpetuo, ignorata dagli Statuti per il reato di sodomia ed esclusa dalle disposizioni di legge in materia di eresia. Il caso fu trasmesso all'Offitio sopra la religione. Tra le carte delle Cause delegate è raccolta la confessione ivi rilasciata dal reo. Benché fossero confermate in questa sede parte delle accuse, ai crimini da lui commessi erano aggiunte numerose attenuanti: se negava di aver proibito alla moglie di confessarsi, ammetteva di aver evitato lui stesso il sacramento, ma di averlo fatto solo per un anno e perché aveva in corso alcune dispute che lo trattenevano dal raccontare i suoi segreti; ugualmente, l'aver mangiato carne il venerdì appariva stavolta frutto piú di un momentaneo cedimento morale che di una reale volontà di spregiare il preceppo cristiano. A questa piú blanda ammissione di colpevolezza seguí una diminuzione della pena: al posto del bando perpetuo veniva inflitta al colpevole una multa di 100 scudi – comunque rilevante – commutabile *ad ejus electione* in sei mesi di carcere⁵².

Un altro caso di sodomia eterosessuale ripropone due anni piú tardi un simile ritratto di bestialità e blasfemia. Nel febbraio del 1572 la diciassettenne Fao-stina si presentò davanti all'Offitio per denunciare le violenze consumate tra le mura del focolare domestico, dichiarando:

Come sono circa dui anni et mezzo che ha preso detto Vincenzo per marito, et da poi in qua che l'ha preso sempre l'ha molto maltrattatola et battutola piú et piú volte. Item

⁵⁰ Schiaffoni, ceffoni.

⁵¹ ASL, *Honestà*, 1, 1570, f. 15r-v, 21 agosto.

⁵² ASL, *Cause delegate*, 13, pp. 1481-1482, cit. in S. Ragagli, *Esami per inosservanza dei decreti sulla religione a Lucca dal 1562 al 1572*, tesi di laurea, relatore prof. A. Prosperi, Pisa, Facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 1999-2000.

disse come è, circa l'anno che un giorno, per certo sdegno, prese alcune candele benedette se le cacciò in bocca et le ciancicò, et poi così ciancicate, se le mise sotto i piedi et le scalciò piú volte. Item interrogata disse che per Santa Croce passata stando Vincenzo a tavola, et cascandoli una scodella in terra et essendo lì presso un San Vincenzo di rilievo da terra, con un crocefisso in mano [...] prese detto crocefisso, et lo ciancicò con i denti, et poi se lo mise sotto i piedi et lo scalciò piú volte. Item interrogata disse che un'altra volta circa 2, o, 3 mesi sono, un sabbato sera, levandosi in collera disse e cristo che un sabbato sera io non habbi se non sei quattrini, et andò alla volta di una cena di apostoli dipinta che era lì in casa, dicendo hai cristo [...] et li sputò piú volte nella faccia⁵³.

Tra i due processi, sulle piazze lucchesi «cominciavano ad accendersi [...] per reprimere il sacrilegio o la stregoneria, quei roghi che avevano risparmiato gli eretici»⁵⁴. Due donne, Polissena e Margherita, furono orrendamente torturate, condannate a morte per strangolamento e bruciate come streghe sulla pubblica piazza. Le deposizioni dei processi hanno riportato alla luce una realtà rurale permeata di oscure superstizioni: «intere borgate vicine o vicinissime a Lucca, come San Concordio, Vicopelago, San Macario, Cerasomma, Gattaiala, Pieve San Paolo», vennero «sconvolte dai sospetti reciproci sollevati dagli interrogatori», tanto che, se il processo non divenne una vera e propria «caccia», pare sia stato solo perché il podestà non volle dare il suo consenso⁵⁵.

Dal punto di vista della prassi, mentre negli anni Cinquanta e Sessanta anche gli atti delle procedure annotate con maggiore cura non entravano mai nel merito del rapporto instaurato in sede di esame tra gli inquisiti e la magistratura giudicante, i verbali successivi misero in rilievo con insistenza crescente le piú sottili sfumature di questo dialogo impari, dipingendo i giudici come interlocutori inflessibili ma seriamente preoccupati, tanto per la riuscita dei processi quanto per la salvezza dell'imputato, di scavare oltre il superficiale resoconto dei fatti per attingere ad una *verità* piú profonda. La confessione di Girolamo Nuccelli (anziano e interessante personaggio che ritornerà in questa trattazione), rilasciata nel 1572 dopo un estenuante processo segnato da orribili torture fisiche e psicologiche, ci fornisce un vivido esempio di questa commistione tra atto giudiziario ed esame di coscienza, incentrata sugli elementi del pentimento e dell'equazione tra reato e peccato: «et di tutte le cose cognoscendo havere gravemente errato [...] ne domanda perdono a Dio et alle signorie vostre et quanto può si raccomanda per l'amor di Dio»⁵⁶.

Ancora piú esplicito in questo senso l'intervento diretto dei giudici in un costituto di poco successivo: «Interrogato se sa quanta forza ha la verità, et che

⁵³ ASL, *Honestà*, 2, 1572, f. 20v, 18 febbraio.

⁵⁴ Adorni-Braccesi, *Giuliano da Dezza*, cit., pp. 104, e 123-124.

⁵⁵ Id., *La magistratura*, cit., p. 286.

⁵⁶ ASL, *Honestà*, 2, 1572, f. 14v, 16 gennaio.

Idio non vuole che i delitti siano occulti, per benefitio del peccatore, imperò dichi la verità, et si confidi in la misericordia di Idio, quale ha in verso dei peccatori che dicano la verità et che si confessino»⁵⁷.

In questi casi gli officiali non si accontentavano di sondare i soli aspetti concreti del reato ma si spingevano a indagarne l'elemento soggettivo, penetrando nella coscienza e nella volontà del reo e ponendosi al contempo come guide spirituali in un percorso di autocoscienza in cui la punizione perdeva il suo elemento esclusivamente coercitivo acquisendo i caratteri salvifici della penitenza⁵⁸. Il medesimo anno Faostina, dopo aver denunciato le violenze subite dal marito,

disse che due volte si è confessata et dal confessore è stata ripresa grandemente, dicendoli che in modo alcuno non li consentisse perché ruinerebbe et si lassasse avanti ammazzare, perché era troppo grave peccato; et li disse dui città et li disse il nome et non se ne ricorda, et dittoli sogdoma e gomorra, rispose messer si che dette dui città le aveva brugiate et sommerse per questo peccato, et se ne dovesse andare a palazzo a Magnifici Signori, il che lei per vergogna non ha voluto fare se non adesso, et disse che tutto quello che ha detto di sopra et piú assai è la pura verità⁵⁹.

Il riferimento all'episodio di Sodoma e Gomorra suggerisce la volontà del confessore di compiere un'opera di catechesi, lasciando emergere – lei stessa ricorda a fatica ciò che le era stato detto in proposito – la scarsa preparazione della fedele e la carente incidenza dell'intervento del chierico. Ma la cosa piú importante è l'invito perentorio con cui il sacerdote impose alla donna di presentarsi dinnanzi alle autorità competenti a denunciare l'accaduto. Il rapporto confessione/delazione era infatti uno dei cardini attorno a cui ruotava la strategia dell'Inquisizione romana. Gli editti degli inquisitori si caricarono di pesanti ammonizioni che ricordavano ai confessori come era loro negata l'autorità di assolvere il peccatore che dichiarasse di aver fallato in una qualunque delle materie di competenza del Sant'Uffitio: ancor prima di prestare orecchio alle dichiarazioni rilasciate in coscienza dal fedele, costoro avrebbero dovuto informarsi dell'eventuale coinvolgimento dei penitenti (o di qualunque persona a questi vicina o conosciuta) in reati di eresia e, si trattasse di certezze o di soli sospetti, spingerli al cospetto del Sant'Uffitio per rivelare la verità su se stessi o su altri⁶⁰.

⁵⁷ Ivi, f. 23r, 18 febbraio.

⁵⁸ Cfr. I. Mereu, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire. Il sospetto e l'Inquisizione romana nell'epoca di Galilei*, Milano, 1979; E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, 1989.

⁵⁹ ASL, *Honestà*, 2, 1572, f. 18r-v, 17 febbraio.

⁶⁰ Prosperi, *op. cit.*, pp. 465-467.

Il «nefando et abominevole vitio». Dopo questa panoramica sulle ragioni del potere istituzionale, le fonti processuali consentono di penetrare in profondità i drammi del vissuto individuale degli inquisiti, lasciando emergere dall'ombra proiettata dalla grande storia istituzionale una realtà sociale fatta di povertà, di emarginazione, di violenze, di abusi di potere e di oscure, latenti e ossessive pulsioni sessuali. Nel 1553 un bimbo di appena nove anni, Giovanni di Pellegrino, accusandosi presso gli officiali per conseguire l'impunità, dichiarò:

lui va a scuola a prete Fabrizio da Camerino [...] et che da luglio in qua piú volte l'ha sogdomitato, et interrogato del modo dixe, che quando a luogo comune bocconi et quando in sul letto, et quando li dava un quattrino et quando dui, et che domenica mattina tornando il ditto prete dalla chiesa dell'arancio da dire messa, et vedendo esso constituto in su l'uscio con suo padre li disse Giovanni viene che voglio che mi facci un servizio, et cosí andato lo mise in sul letto et lo sogdomitò una volta et li dié 2 quattrini et sempre li diceva che non lo dicesse a persona che li darebbe de' quattrini, et lui lo dixe a Piero suo fratello, et Piero la ditto a suo padre, il quale l'ha fatto venire a rivelare a M.ci Signori dell'Offitio, et dixe che ha dormito con ditto prete da 3 in 4 volte et in letto l'ha sogdomitato ugni volta⁶¹.

Anche in un processo successivo, l'uso di dormire con il maestro era finito in un abuso. Il piccolo Vincenzo di Antonio di Battista, anch'egli costituitosi per l'impunità, dichiarò:

circa un mese fa che il padre mandolo a dormire con prete Vincenzo [...] lo sogdomitò una volta, dopo tanto fece che lo mandò un'altra volta, et lo sogdomitò di nuovo et li fece male [...] et dopoi volendolo rimandare negò piú volte non ci volere andare⁶².

Inizialmente il ragazzo giustificava il suo rifiuto dicendo di temere la roagna, di cui il prete era infestato. Il padre la scoprí trasmessa al figlio, in una parte del corpo che evidentemente doveva averlo indotto a sospettare dell'accaduto:

et hier sera essendo a letto et dormendo essendo scoperto il padre li vide il male, et volendolo sapere con minacce li disse il tutto [...] Item interrogato disse che non lo diceva al padre per causa che il detto prete Vincenzo l'haveva minacciato che dicendolo li farebbe dispiacere⁶³.

La medesima dinamica è riproposta in un processo del 1570. L'esame giudiziario prende avvio dalla deposizione di un uomo, Giovanni di Francesco da Sant'Anna, il quale denuncia il prete Piero da Pescia per aver violentato i suoi figli, di appena otto e dieci anni. Non si trattava di un caso isolato. Davanti a

⁶¹ ASL, *Honestà*, 1, 1553, f. 29v, 9 novembre.

⁶² Ivi, 1560, f. 7v, 27 maggio.

⁶³ *Ibidem*.

ragazzi probabilmente piú maturi e sicuramente meno arrendevoli, il prete aveva saputo fare uso degli strumenti della persuasione, cercando di strappare con le carezze e le lusinghe quello che l'uso brutale della sua autorità non era stato in grado di ottenere: il giovane Vincenzo di Leonardo Baldocchi dichiarava infatti:

Di li a quattro o 5 di che era cominciato ad andare a scuola, detto prete lo chiamò et menò seco su in una camera che v'è un letto di tavole, et li con lusinghe li domandò li volesse usare di quella cosa et dicendoli che cosa, li disse volerlo sogdomitare et non volendo li disse tu se troppo garoso⁶⁴ et non sei piacevole delle cose [...] come sono io, et in conclusione non volse anchor che lo baciasse et maneggiasse et se ne tornorno giú⁶⁵.

Pochi giorni dopo «lo menò giú in chiesa et li lo baciò piú volte et lo maneggiò per tutto, et li disse non dire nulla a tuo padre di quelle carezze che ti faccio». Solo alla fine il giovane cedette: «tre mesi sono lo chiamò in camera et lo ricercò et esso diceva di non, tanto lo lusingò che l'appoggiaò a un canto del letto, et li mandò giú li calzoni et lo mise dentro et lo fece una volta, dicendoli che non dovesse dire cosa alcuna»⁶⁶.

Anche un altro dei cinque alunni che avevano testimoniato dichiarò di aver ricevuto dei regali dall'ecclesiastico, seguiti dalle consuete ammonizioni a servire il segreto. Il dodicenne Meo di Giovanni Pera alla domanda «ti diè cosa nessuna?», rispose:

una pezzuola cioè un tovagliolino lavorato l'orlo di rosso, et che l'ha ancora presso di se, et li dava quando sei quattrini et piú et manco [...] Il prete comandò – continua la deposizione – che non dovesse dirlo al padre ne a persona del mondo, che se lo dicesse lo spoglierebbe nudo et li darebbe un gran cavallo, et se non lo diceva li darebbe de' quattrini⁶⁷.

Non è dato sapere quale fosse stata la conclusione di questi processi. Mancano infatti indicazioni relative al trasferimento degli imputati o testimonianze di dispute giurisdizionali con il foro ecclesiastico. Tuttavia, la mancanza di sentenze (fossero di condanna o di assoluzione) testimonia l'impotenza dell'organo giudiziario lucchese nei confronti dei rappresentanti del ceto ecclesiastico, debolezza peraltro condivisa con le analoghe magistrature speciali istituite in altre realtà italiane per perseguire il «vizio contro natura». Tra i 76 religiosi perseguiti dagli officiali di notte fiorentini, non si registra infatti alcuna condanna⁶⁸, analogamente a Venezia, i casi che coinvolgevano membri

⁶⁴ Astioso, animoso.

⁶⁵ ASL, *Honestà*, 1, 1553, ff. 4v-5r, 2 febbraio.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Ivi, f. 6v, 3 febbraio.

⁶⁸ Rocke, *Il controllo dell'omosessualità*, cit., pp. 701-723, citazione a p. 711.

del clero erano rimessi alle istituzioni giuridiche della Chiesa⁶⁹. Non era però scontato che i religiosi venissero puniti dalle giurisdizioni competenti; è significativo il caso del Tribunale del Torrone di Bologna, i giudici del quale, pur essendo competenti trattandosi di una corte criminale dello Stato pontificio, risparmiarono i chierici frequentemente coinvolti nei processi istruiti contro tale reato⁷⁰.

Se per i figli di famiglie agiate era usanza intraprendere la carriera scolastica, nei ceti sociali più bassi cominciava assai presto il cammino – contrattuale o informale – dell'apprendistato. A Lucca, quale che fosse l'arte a cui erano iscritti i loro padroni, i servi e i garzoni erano completamente sottoposti alla loro autorità. Questa si manifestava innanzi tutto nella volontà di legarli a sé fino alla scadenza ultima dei contratti. Affidati dai genitori o dai tutori a un maestro fin dalla pubertà, gli apprendisti sottoscrivevano un contratto capestro che li impegnava come minimo per un quadriennio, ma anche per periodi di sei o addirittura otto anni. Tanta era l'abbondanza di manodopera non qualificata, che il padrone si preoccupava in ogni modo di impedire che, una volta impraticitosi del mestiere, il garzone rompesse gli accordi presi, per spuntare retribuzioni più elevate altrove. Le prestazioni d'opera erano corredate da numerose clausole penali, che giustificavano le pesanti ritorsioni economiche inflitte ai servitori che non rispettavano i patti, spesso ridotti ad uno stato di semischiavitù. La condizione di vita di questi salariati era piuttosto misera: all'apprendista erano infatti assegnati dal maestro vitto, alloggio e vestiario ma non retribuzioni monetarie, esclusi casi eccezionali in cui una parte del pagamento in servizi era sostituita da un corrispettivo in denaro. Solo dopo il terzo o il quarto anno di servizio il garzone cominciava a percepire un vero salario, ma di un'entità che non permetteva di accumulare la somma necessaria per poter intraprendere alcun tipo di attività in proprio⁷¹. Il rapporto sodomitico tra maestri e garzoni era probabilmente un aspetto frequentemente associato alla definizione di queste relazioni di potere. Nelle deposizioni di un fornaio, Antonio di Giovanni di Bergamo, accusato nel 1551 di aver abusato di un giovane lavorante, vediamo rispecchiata con trasparenza questa commistione tra vincoli professionali e pretese sessuali: non è un caso che il primo argomento a cui l'incriminato abbia fatto riferimento sia una velata lamentela per il modo in cui il giovane avrebbe interrotto il loro rapporto di lavoro: «Interrogato se conosce Bernardo dixe, di si, et che l'ha per garzone per 5 anni per contratto et hora s'è partito, sviato da altri et per invidia». A questo *incipit* fanno seguito le domande relative ai capi d'accusa:

⁶⁹ Canosa, *op. cit.*, p. 129.

⁷⁰ U. Zuccarello, *La sodomia al tribunale bolognese del Torrone tra XVI e XVII secolo*, in «Società e storia», 2000, 87, pp. 37-51.

⁷¹ Berengo, *Nobili e mercanti*, cit., pp. 76-82.

«Interrogato se l'ha mai sogdomitato rispuose di non, interrogato se ha voluto lo masturbò rispose di non». Davanti alla proclamazione di innocenza dell'imputato, gli officiali decisero di sottoporlo ad un interrogatorio contrapposto in presenza del giovane garzone da cui era partita la denuncia (sotto forma di una confessione rilasciata *in animo consequendi impunitatem*): «Dopo fatto venire Bernardo alla presentia dell'Offitio et domandato perché si è partito da Antonio, dixe perché l'ha voluto sforzar et che lo sforzò l'anno passato di verno [...] et piú volte voleva lo masturbasse».

Ad un nuovo esame, Antonio finí per confessare, anche se il reato non fu commesso a pieno, «limitandosi» ad una tentata violenza e a un episodio di masturbazione: «la verità è che sono passati due anni [...] che una sera cercò sogdomitare detto Bernardo nel modo ha detto, ma non potendo passare emisit extra, item disse che non si ricorda precise del tempo se fece masturbare una volta»⁷².

È di poco successiva la deposizione di un giovane di nome Geronimo, il quale, anch'esso accusandosi per l'impunità, denunciò la violenza subita da due fratelli, Lorenzo e Niccolò Fiorentino, che gli avevano offerto un lavoro nella loro bottega di orafi. Uno di loro:

Li disse che se non havea dove alloggiare andasse a stare con essi [...] et cosí andò a cena da loro et a dormire et la notte Lorenzo contro sua voglia lo sogdomise una volta, et l'altra notte Niccolò una volta a fiume et Lorenzo li dié 8 quattrini et si partí da loro et non ci tornò piú⁷³.

Spesso i piú piccoli erano chiamati a svolgere piccole mansioni, servigi e lavori, dietro il compenso di qualche quattrino o in cambio di qualcosa da mangiare. Anche dietro queste prestazioni occasionali non era infrequente che si celassero tentativi di adescamento o brutali violenze: Stefano di Jacopo Lombardi a soli nove anni dichiarava come un tale Giovan Battista, filatore, «lo trovò in piassa et li disse vien un po' meco che voglio mi porti uno arribugio et pagherò, et lo menò allato all'Hostaria di Poggio in una camaretta, et giunto lì li mise le mani addosso, et esso gridando li mise le mani alla bocca»⁷⁴.

In un processo successivo vediamo descritto un episodio simile. Il sedicenne Rhomeo di Francesco confessò infatti come un fabbro di nome Antonio, «andando a pregarlo li volesse prestar servizio»,

disse di sì, et cosí lo condusse in casa, et dopo disse voglio beviamo un po', et dicendo non havere sete, et allora lo prese per un braccio et lo tirò in ciglieri et fermò un uscio qual poi non si puote aprire se non con la chiave, et volendolo sogdomitare et

⁷² ASL, *Honestà*, 1, 1551, ff. 2v-3r, 28-31 gennaio.

⁷³ Ivi, f. 4v, 30 luglio.

⁷⁴ Ivi, 1552, f. 9v, 8 febbraio.

non volendo, li de de' mostaccion⁷⁵ et dicendo, al sangue di Dio se non stai fermo ti ammasserò et lo buttò su certo [?] et usò seco⁷⁶.

Se i bambini rappresentano una larga fetta degli inquisiti (32%), la maggioranza delle persone variamente implicate nell'attività dell'Offitio erano giovani: il 42% aveva tra i 15 e i 18 anni; il 13% tra i 19 e i 25. La violenza continua a dominare, ma con lo spostarsi in avanti dell'età degli indagati si fanno più varie le descrizioni del reato. Il teatro dell'ampia maggioranza degli incontri clandestini erano le abitazioni dei coinvolti o altri luoghi privati (apoteca, stalla, cilieri, capanna); altre volte i rapporti si consumavano «di fuora», in strada o «in campo». La relativa consistenza numerica degli episodi che si svolgevano «in bottega» conferma l'abitudine dei padroni di «usare a malo modo» i propri garzoni. Il dato più interessante è tuttavia la frequenza con cui ricorrono diciture come «osteria», «fiume», «stufa»⁷⁷ e «mura»: in molti di questi casi il contenuto delle deposizioni fa supporre l'esistenza di luoghi deputati all'incontro omosessuale. Le dichiarazioni rilasciate nel 1568 da Paolino di Agostino, fornaio di 19 anni, ci rendono un colorito quadro dell'atmosfera di goliardia maschile che si poteva respirare in questi luoghi di dissipazione:

disse voler dire la verità di quello che ha facto apunto et disse come sono circa 10 mesi che essendo in hosteria di Sant'Antonio lui et [nome poco chiaro] et un Giovanni pisano calzolaio, a l'ultimo del mangiare dissero che ugní uno monstrasse il suo membro et lui prese in mano quello di Giovanni et lo baciò et li disse se tu fossi donna io vorrebbi usare teco et non fece altro⁷⁸.

Un piccolo foglio non rilegato contenuto nel materiale processuale, frammento di un esame di cui non ho trovato altre tracce, descrive un breve dialogo notturno di rara sfrontatezza:

giovedí sera quasi a hora 1 e 1/2 di contra alla voltaccia del Marlia erano quattro persone et uno di loro prese un ragazzo che ha nome Bernardo di Michelino [...] che è vestito da morello, et che tale li disse che li voler fare, et lui non volendo et allora questo giovane soggiunse dicendo ne dai a dellí altri, io l'ho piccolo et il fanciullo rispuose, ne voglio dare a chi mi pare et non voglio dare a te, et lui soggiunse ne potresti dare anchora a me l'ho piccolo non ti farò male, et non volendo per forza lo lassò andare dicendoli bardassaccia⁷⁹.

⁷⁵ Schiaffoni.

⁷⁶ ASL, *Honestà*, 1556, f. 53v, 26 luglio.

⁷⁷ Sorta di bagno pubblico dove era possibile lavarsi (o essere lavati da un servitore) pagando un ingresso al gestore.

⁷⁸ ASL, *Honestà*, 1, 1568, f. 32v, 4 ottobre.

⁷⁹ Ivi, 2, 1574, f.n.n., 11 settembre.

Anche a Firenze le fonti giudiziarie hanno reso possibile l'identificazione di una precisa «topografia» dell'attività sodomitica: strade o altri luoghi pubblici più o meno aperti, abitazioni private, botteghe, ma anche realtà estranee al panorama lucchese come scuole di danza e di scherma. Due osterie erano poi riconosciute universalmente come ritrovi di *buggeratori*: l'osteria di Sant'Andrea e – nome folcloristico e piuttosto esplicito – l'osteria del «Buco»⁸⁰.

I documenti del 1553 riportano le deposizioni di ben 33 imputati. Analizzate con cura, hanno lasciato affiorare una rete di relazioni intrecciate e sovrapposte, consumate prevalentemente in casa e in un raggio di luoghi alquanto circoscritto, tra i quali ricorrevano frequentemente le osterie e le mura. Un caso analogo emerse nel 1556, a partire dalla deposizione di un tale Laurenzio di Francesco Menabbi, che accusò ben dieci persone, *in animo conseguendi impunitatem*, di aver avuto rapporti attivi con lui⁸¹. La confessione innescò una catena di imputazioni, che hanno reso possibile l'identificazione progressiva di una ventina di persone legate tra loro da una complessa sovrapposizione di relazioni omoerotiche. Sebbene siano pochi in questo caso gli imputati di cui si forniscono informazioni anagrafiche, e la maggior parte abbiano circa 16 anni, il ricorrere della condanna ordinariamente attribuita dagli officiali ai maggiori di 18 anni (12 scudi e mezzo, 2 mesi di carcere o 2 anni di esilio) testimonia forse il coinvolgimento di persone più mature. L'anno più critico è stato però il 1560. Da una prima confessione di Jacopo di Crigliano Nocchi⁸², si sono dipanate a cerchi concentrici convocazioni, interrogatori, accuse e delazioni, in cui furono coinvolte almeno trenta persone. Dal momento che le negligenze nella registrazione degli atti sono in questo caso maggiori di quanto non fossero nei precedenti, risulta più difficile risalire a informazioni precise sull'età e lo *status* degli inquisiti. Il fatto però che alla quasi totalità degli incriminati che furono condannati (quasi tutti) siano state comminate esclusivamente pene corporali, e anche piuttosto blande, potrebbe far credere che si sia trattato di individui piuttosto giovani. Il tratto più saliente che accomuna la grande maggioranza degli accusati è il ricorrere del fiume come teatro degli incontri, lasciando supporre che si trattasse di un luogo abituale per questo genere di convegni erotici.

Gli imputati maggiori di 25 anni rappresentano una esigua minoranza rispetto al totale. Il 9% aveva tra i 26 e i 36 anni; il 4% tra i 37 e i 50. Uno solo, Girolamo Nucchelli, aveva 72 anni. Questi è stato l'unico dei condannati adulati accusato per aver avuto nei rapporti con dei giovani un ruolo passivo. Tutti hanno infierito contro di lui: gli atti sono un crescendo di invettive di spietata durezza contro la corruzione del suo «culo marcio» devastato di emor-

⁸⁰ Rocke, *Forbidden Friendships*, cit., pp. 153-161.

⁸¹ ASL, *Honestà*, 1, 1556, f. 50v, 26 luglio.

⁸² Ivi, 1560, f. 8v, 11 giugno.

roidi, contro la debolezza del suo animo davanti alla minaccia della tortura, contro la sua mancanza di dignità al cospetto degli accusatori⁸³. Sembra dunque trovare conferma l'ipotesi che l'occasionale infrazione di un uomo adulto alla condotta eterosessuale che il suo *status* ormai imponeva, per quanto meritevole di punizione, non subisse all'epoca tanta riprovazione morale se rispecchiava un ordine gerarchico che non ne intaccava la virilità. Nei processi compiuti dagli ufficiali di notte fiorentini, scrive Rocke, «ci si riferiva metaforicamente ai ragazzi passivi [...] come se fossero donne o usando nomi femminili quali "cagna", "bardassa" o "puttana". In questa metafora popolare la sottomissione sessuale dei ragazzi li trasformava temporaneamente in femmine simboliche. Per contrasto la mascolinità dei loro *partners* più anziani e sessualmente dominanti, chiamati semplicemente "sodomiti", non veniva mai messa in discussione dagli accusatori. Quali "penetratori" essi non trasgredivano il tabù sessuale che aborriva la ricettività nei maschi adulti e virili»⁸⁴. Le poche donne che compaiono nei processi dell'Offitio erano coinvolte in casi di sodomia eterosessuale; mancano infatti testimonianze di relazioni lesbiche denunciate alla magistratura. La lacuna non rappresenta un'eccezione, nonostante nelle riflessioni giuridiche e teologiche il coito *femina ad feminam* fosse incluso tra le forme di sessualità non procreativa da perseguire. In un saggio dal titolo significativo, *The (In)Significance of «Lesbian» Desire in Early Modern England*, Valerie Traub sottolinea la rilevanza attribuita in genere, nelle prescrizioni di carattere sessuale, alla sola sessualità penetrativa. Il discorso lesbico compariva infatti nelle fonti giuridiche e mediche solo nei casi in cui era riconducibile alle dinamiche del rapporto eterosessuale, ricalcato tramite l'uso di protesi o per via di «mostruose» deformazioni della natura⁸⁵. È difficile tentare di classificare la posizione e lo *status* sociale della maggioranza delle donne inquisite o coinvolte marginalmente nell'attività dell'Offitio. Se alcune di esse (ben sette su circa venti) sono chiaramente identificate come matriarchi, e non stupisce affatto vederle circolare di notte, in strada, lungo le mura o nelle osterie malfamate, altre che non esercitavano esplicitamente questa professione si muovevano con altrettanta disinvolta negli stessi ambienti, non disdegnando, con dinamiche simili a quelle che caratterizzavano gli incontri tra maschi, prestazioni a pagamento e rapporti occasionali. In un procedimento del 1560 un oste di nome Giulio confessò, dopo essere stato torturato, di aver abusato di una donna di nome Maddalena⁸⁶. Altri otto uomini, i quali, tranne uno, esercitavano tutta la stessa professione dell'accusato, vennero indagati a catena

⁸³ Ivi, ff. 2r-4v, 12 gennaio.

⁸⁴ Rocke, *Il controllo dell'omosessualità*, cit., p. 708.

⁸⁵ V. Traub, *The (In)Significance of «Lesbian» Desire in Early Modern England*, in *Queering the Renaissance*, London, 1994.

⁸⁶ ASL, *Honestà*, 1, 1560, f.n.n., 7 luglio.

sotto il sospetto di aver compiuto il medesimo crimine. Le deposizioni ritraggono la ragazza sola e malata, rinchiusa a giornate in una stanza dell'osteria di Giulio, ad accogliere un pellegrinaggio di uomini che tentavano di usarla a proprio piacimento. Un garzone dichiarò di aver visto frequentare la stanza della donna da almeno cinque persone⁸⁷, tutte deliberatamente assolte, o delle cui condanne non è rimasta alcuna traccia. C'era chi aveva dichiarato di aver avuto rapporti con lei in «vaso debito»⁸⁸ e chi invece sosteneva di non aver fatto nulla «dubitando del mal francese»⁸⁹. Uno degli incriminati disse:

come ai giorni passati fu dal Hosteria di Giulio sopraddetto et dicendoli che aveva una fanciulla malata andò di sopra et cominciò a ragionare seco, et li disse come haveva la febbre, et così la volse cominciare a usare et stringendo le gambe, dicendo esser malata, et sentendo pussare la lassò stare, et non la usò in parte nessuna⁹⁰.

Quando anche il successivo imputato ripeté la descrizione del precedente, il fetore della povera donna fu fatto oggetto della verifica coscienziosa di due cerusici, i quali descrissero il suo morbo in questi termini:

et tutti e due insieme hanno giudicato che questo male sia et così è, un male domandato una cancrena [...] et questo deriva da calidità grande et puole essere per frequentatione dell'usare benché simil male, suole et puole venire in altra parte del corpo, et loro ne hanno medicate [...] in bocca, nelle puppe, nelle gambe, nel membro et per tutte le parte del corpo, et sono cose pussolenti, et prudeno, da calidità et infiammatione intensa et malignità d'humori et pestiferi et causano febbre grandi, anzi li gran febre causano il piú delle volte questi mali⁹¹.

Questo appoggio dei medici alle indagini, confermando la tesi dell'«inutilizzabilità» della donna, spezzò una lancia in favore degli imputati, contribuendo a scagionarli dalle accuse. Il coinvolgimento di cerusici e barbitonsori non è una peculiarità del caso lucchese. A Venezia erano state le stesse leggi a coinvolgerli nell'identificazione e nel giudizio dei sospetti sodomiti: l'8 agosto 1453

prendendo lo spunto dal fatto che un fanciullo era stato sodomizzato con lesioni all'ano («*puer fuit a parte posto ruptus*»), senza che di ciò nulla fosse stato riferito ai giudici dai medici che erano intervenuti, fu proposta in Consiglio una «parte» in base alla quale i medici, i chirurghi, i barbieri e chiunque altro avesse medicato un fanciullo che presentasse lesioni anali da presumibile contatto sodomitico, avrebbero dovuto subito notificare il fatto al Consiglio, sotto pena del carcere per un anno e del bando perpetuo⁹².

⁸⁷ Ivi, f.n.n., 9 luglio.

⁸⁸ Ivi, f.n.n., 10 luglio.

⁸⁹ Ivi, f.n.n., 20 luglio.

⁹⁰ Ivi, f.n.n., 10 luglio.

⁹¹ Ivi, f.n.n., 15 luglio.

⁹² Canosa, *op. cit.*, p. 107.

Tali obblighi furono poi fissati in questi termini da una disposizione del 1468:

Eliminare il vizio della sodomia da questa nostra città vale ogni sforzo perché ci sono molte donne che favoriscono tale vizio e sono rotte nelle parti posteriori ed anche molti ragazzi sono rotti in tal modo e tutti questi vengono medicati e tuttavia nessuno di essi viene denunciato ed i loro atti restano impuniti; quindi, poiché è saggio onorare Dio, allo stesso modo in cui (coloro che praticano la medicina) denunciano i colpi di arma da loro riscontrati ai signori di notte, così essi devono denunciare chi è rotto in quelle parti, siano essi ragazzi o donne [...] Quindi si decreta che venga aggiunto alla matricola dei chirurghi e dei barbieri e degli altri guaritori [...] che chiunque medichi qualsiasi donna o ragazzo per una lacerazione nelle parti posteriori causate da un organo sessuale maschile [...] debbono dare notizia ai Signori Capi dei Dieci o ad altri di questo Consiglio di tale incidente nello stesso giorno o in quello successivo⁹³.

In un vasto processo del 1579 era coinvolta una contadina, Pasquina di Giovannino, ripetutamente abusata in una stufa. Queste le parole con cui l'inquisita diede agli officiali la sua versione dei fatti:

otto giorni fa domenica essendo in piazza vi capitò un giovane senza barba di statura bassa et li domandò se si voleva acconciare et li disse di sì, et lui allora disse vieniti meco et la condusse a una stufa [...] et condotta in tal luogo fu dallo stufaiolo presa et spogliata et lavata tutta et vi trovò circa il numero di xij persone de quali non conosce persona che quando li vedesse li conoscerebbe et di mano in mano la conducevano in [nelli] stambugi della stufa et in tal luogo la usorno a buon modo et a mal modo ma non si ricorda da chi di loro fosse abusata, et essendo stata maltrattata venne il giorno di San Martino a palazzo per lamentarsi⁹⁴.

Il processo proseguì con la convocazione del padrone della stufa: avendo trovato sette giovani (di cui non mancò di fare il nome) in compagnia della povera donna, questi chiese spiegazioni al suo garzone il quale rispose «che quei giovani l'havevano tenuta dentro per forza»⁹⁵. Inquisiti dagli officiali, gli accusati negarono con tenacia, non tanto di avere violentato la donna (che «bal-lava et saltava» e «puzzava di lezzo») quanto di averne fatto cattivo uso agendo nel vizio sodomitico: tutti riuscirono a guadagnare l'assoluzione. La ricorrente distinzione tra il «buono» e il «cattivo» uso della vittima di uno stupro è una testimonianza del maggiore interesse dei giudici per l'atto puro e semplice – frutto di una concezione morale basata su principi di ordine esclusivamente razionale e dominata da una rigida casistica – a scapito di una valutazione più complessiva sugli aspetti intenzionali e relazionali dell'atto sessuale.

In una piccola realtà come Lucca mancano completamente altre fonti, oltre quelle legislative e processuali, che affrontino da prospettive differenti il pro-

⁹³ Ivi, p. 115.

⁹⁴ ASL, *Honestà*, 2, 1579, f. 41r, 16 novembre.

⁹⁵ *Ibidem*.

blema della sodomia. Diverso il caso della vicina Firenze. Nel suo studio Rocke ha rilevato l'esistenza di un vasto filone letterario sull'argomento, impragnato di suggestioni classicistiche. *L'Alcibiade fanciullo a scuola* è forse la più conosciuta apologia dell'amore pederastico compiuta nella letteratura del periodo. L'opera narra l'educazione del giovane Alcibiade da parte del suo maestro, Filotimo, che lo rende edotto sulla assoluta preferenza sessuale riservata dagli uomini ai corpi efebici dei fanciulli («l'amor maschio è fanciullo»)⁹⁶. In una novella cinquecentesca di Francesco Maria Molza, il *Ridolfo fiorentino*, un giovane dedito esclusivamente all'amore per i ragazzi, prende la decisione di sposarsi ma cerca, tentando di «trasformare» con più facilità i propri gusti, una giovane donna dall'apparenza mascolina. Anche Cavalcanti, nelle sue storie, racconta di un uomo, Trincaglia, dedito esclusivamente ai rapporti sodomitici, mentre Pietro Fortini da Stena, in un suo racconto, si riferiva ai fiorentini tutti come a un popolo di pederasti e misogini, associando peraltro i loro corrotti costumi a quelli della vicina Lucca⁹⁷.

È impressionante notare il divario esistente tra queste celie letterarie, figlie di una cultura edonista, amorale e disimpegnata, e la cruda realtà di violenza ed emarginazione che emerge dai documenti. Da questo punto di vista l'uniformità delle ricerche su fonti analoghe a quelle dell'Honestà, si tratti di Rocke, Canosa, Martini o Carrasco, è davvero significativa. Le storie strappate dal buio degli archivi sembrano ripetere sempre lo stesso tragico copione. Il primo dato rilevante è l'accanimento delle autorità giudiziarie contro persone appartenenti ai ceti sociali più poveri. Una semplice tabella aiuta a cogliere in maniera sintetica quello che la trascrizione degli atti processuali ha già lasciato ampiamente intendere:

Mestieri delle persone coinvolte in vario modo (imputati, citati, denunciati ma non pervenuti, ecc.) nell'attività dell'Offitio

barbiere	4	cuoiaio	9
cappellaio	4	milite	9
ciabattino	4	filatore	11
lanaio	4	oste	11
muratore	4	calzolaio	12
beccai	6	fornaio	14
donzello	6	garzone	20
macellaio	7	tessitore	53
meretrice	7	altro	41
sarto	8		

⁹⁶ Rocke, *Forbidden Friendships*, cit., p. 95.

⁹⁷ Ivi, pp. 123-124.

Questa tabella è stata costruita utilizzando il campione di 239 individui dei quali è stato possibile conoscere l'occupazione. La sproporzione dei salariati impiegati nel settore del tessile è giustificata dalla preminenza quasi assoluta esercitata dalla produzione serica nell'attività economica lucchese⁹⁸. La minoranza esigua di personaggi di spicco, perseguiti peraltro, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, in procedure cariche di risvolti politici e di connessioni con la repressione dei movimenti filoriformati, denuncia chiaramente la fisionomia «di classe» assunta dalla persecuzione dell'*innominabile vizio*. La legislazione fiorentina esplicitò questa realtà in due leggi (1459-1490): la misera condizione dei condannati impediva il pagamento delle pene pecuniarie, fornendo ai legislatori la giustificazione «non solo per autorizzare le punizioni corporali per quelli troppo poveri [...] ma anche per l'abbassamento delle multe stesse o per facilitarne il pagamento»⁹⁹.

Calati nel fango della realtà rispecchiata dalle fonti giuridiche, guardiamo con occhi nuovi alle ragioni del potere istituzionale. Alle grida di scandalo levate sulla pubblica piazza da moralisti, teologi e predicatori, raccolte dai tutori della legge nell'espressione formale dei loro drammatici pronunciamenti, si contrappone una realtà estremamente più complessa. Dentro una cornice teorica in cui il sodomita è stato associato all'eretico (complessa sovrapposizione di preoccupazioni politiche e religiose) prendeva corpo infatti una diversa coscienza del problema. L'effettiva diffusione del vizio sodomitico verosimilmente spingeva il governo lucchese, come quello della vicina Firenze, ad un atteggiamento più pragmatico di quanto le prese di posizione ufficiali volessero lasciar intendere. Ragioni strutturali, con cui era necessario fare i conti, incoraggiavano la diffusione di pratiche sessuali non ortodosse. In città, chi pensava di intraprendere una carriera di mercante, di banchiere o di giurista aveva bisogno infatti di molto tempo per accumulare le ricchezze sufficienti a formare una nuova famiglia conveniente al suo *status sociale*; anche i salariati, da parte loro, si trovavano costretti a prolungare il celibato, dal momento che la loro condizione di indigenza rendeva una famiglia e delle bocche da sfamare un onere spesso insostenibile. Si favoriva così un accumulo di tensioni erotiche che non potevano essere incanalate nel solo sbocco riconosciuto della sessualità matrimoniale¹⁰⁰.

Questo periodo di incompleta integrazione sociale era una peculiarità comune alle realtà cittadine (in particolar modo italiane), turbate, tra Medioevo ed età

⁹⁸ Berengo, *Nobili e mercanti*, cit., p. 66.

⁹⁹ Rocke, *Il controllo dell'omosessualità*, cit., p. 710.

¹⁰⁰ D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie. Uno studio del catasto fiorentino del 1427*, Bologna, 1988, pp. 558-559. Cfr. M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, 1984. Per l'aderenza di queste conclusioni al caso lucchese, cfr. Berengo, *Nobili e mercanti*, cit., pp. 25-53.

moderna, da una socialità giovanile tutt’altro che irrepreensibile dal punto di vista morale e disciplinare¹⁰¹. Forse per questo motivo le autorità giudiziarie civili avevano assunto un atteggiamento relativamente tollerante nei confronti della sodomia. La tendenza a depenalizzare parzialmente il reato (con la sola eccezione della Roma di Pio V, dove molti sodomiti ed eretici perirono sul rogo) era una pratica generalizzata nella maggior parte degli Stati italiani del Cinquecento¹⁰², che trova riscontro anche nella prassi dell’Honestà. Dalla produzione legislativa medievale (con l’introduzione del sistema delle pene differenziate a seconda dell’età) al primo provvedimento straordinario del 1382, dall’istituzione dell’Offitio alle vaste ondate di processi, tutti gli interventi del governo lucchese sono stati improntati, con una notevole coerenza, ai medesimi presupposti: rendere il controllo della sodomia un fenomeno pervasivo e capillare evitando (attraverso una radicale mitigazione delle pene) interventi risolutivi. Sebbene l’ampio ricorso alle torture salvi da visioni troppo edulcorate, il divario tra le pene imposte dagli Statuti e quelle realmente comminate dall’Offitio consente di cogliere la sproporzione tra le leggi e la concreta prassi giudiziaria:

Gli Statuti del 1539

età	prima condanna	seconda condanna	terza condanna
minore di 18	pena corporale (25/50 battiture)	pena corporale carcere (un anno)	—
18-30	carcere (un anno) pena pecuniaria (50 fiorini)	carcere (due anni) pena pecuniaria (100 fiorini)	pena capitale
30-50	carcere (2 anni) pena pecuniaria (100 fiorini)	pena capitale	—
sopra i 50	pena capitale	—	—

Pene prevalentemente inflitte dagli officiali

età	pena corporale	pena pecuniaria	pena carceraria
10-14	12-25 staffilate	4 scudi	15 giorni
14-18	25 staffilate	da 4 a 8 scudi	1 mese
18-25	—	12,5 scudi	2 mesi
25-35	—	12,5 scudi	2 mesi

¹⁰¹ E. Crouzet-Pavan, *Un fiore del male: i giovani nelle società urbane italiane (secoli XIV-XV)*, in G. Levi, C. Schmitt, a cura di, *Storia dei giovani*, vol. I, *Dall’antichità all’età moderna*, Roma-Bari, 2000, pp. 211-213.

¹⁰² Canosa, *op. cit.*, p. 145.

Ed è ben probabile che i legislatori non abbiano disdegnato di trarre dei vantaggi dall'enorme diffusione del *vizio innominabile*. Nel caso di Firenze Rocke ha supposto, per l'ampiezza straordinaria dell'attività degli officiali di notte (più di 10 mila processi, oltre 2 mila condanne in 70 anni di attività)¹⁰³ e per la prevalenza delle pene pecuniarie tra le sanzioni imposte ai colpevoli¹⁰⁴, interessi di natura fiscale dietro la decisione del governo di istituire la magistratura. In un periodo di grave crisi per le casse dello Stato, le magistrature autofinanziate, come quella degli officiali di notte, avevano infatti il vantaggio di non gravare sul bilancio del comune, contribuendo anzi a incrementarlo con gli introiti ricavati dalla riscossione delle sanzioni monetarie; e «tassa», non a caso, era il nome della somma, piuttosto limitata, che avrebbero dovuto pagare coloro che si fossero presentati dinanzi agli officiali per rilasciare le confessioni di autodenuncia e conseguire l'impunità¹⁰⁵. Un paragone con l'attività dell'Offitio sopra l'honestà deve tenere conto delle differenze tra la realtà urbana fiorentina e la vita del piccolo comune lucchese. Nonostante il ricorrente problema della mancanza a Lucca di fonti per la storia demografica, le stime accurate compiute per il catasto fiorentino del 1427 ci permettono di cogliere la sproporzione tra la popolazione della grande città e la composizione degli altri, pur importanti, agglomerati toscani: se Firenze aveva potuto contare 38 mila abitanti, e le falte nel sistema di reperimento dei dati hanno comportato di sicuro stime al ribasso, il computo per i comuni minori come Pistoia, Arezzo, Prato, Volterra, Cortona (escluso il caso di Pisa che ne vantava più di 7 mila), oscillava tra le 3 e le 4 mila anime¹⁰⁶. È probabile che la popolazione lucchese si aggirasse intorno a queste cifre. Il notevole divario tra le due realtà, anche se non quantificabile con precisione, ci porta a non sottovalutare, rispetto a quella del suo omologo fiorentino, l'attività dell'Offitio sopra l'honestà. Nelle prime due filze prese in esame per questa ricerca – delle sei che compongono il fondo archivistico dell'Honestà – sono conservati gli atti relativi a sedici anni di inquisizioni (distribuiti con lunghe

¹⁰³ L'attività degli officiali di notte, dopo un inizio in sordina (8 condanne nel '32, 11 nel '33, 16 nel '34 e 17 nel '35) si stabilizzò su una media di circa tredici condanne all'anno fino alla fine degli anni Cinquanta del Quattrocento per innalzare il livello alla cifra sorprendente di circa 50 condanne l'anno a partire dagli anni Sessanta fino al 1498, anno in cui la magistratura, la quale probabilmente contribuì a conferire una «preoccupante e non voluta risonanza all'attività omosessuale», fu soppressa, nell'ambito di una generale riforma del sistema giudiziario del paese; le sue competenze vennero attribuite a due magistrature, gli otto di guardia e i guardiani della legge (Rocke, *Forbidden Friendships*, cit., pp. 48-54).

¹⁰⁴ Le leggi fiorentine prevedevano solo pene pecuniarie per almeno 5 o 6 condanne (a seconda della categoria di età) prima che il recidivo potesse incorrere nella pena di morte (*ibidem*).

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ Herlihy, Klapisch-Zuber, *op. cit.*, p. 325.

interruzioni tra il 1551 e il 1580) che in un bacino assai più ristretto hanno visto comunque 463 persone imputate e 187 condanne, per una media di circa 30 indagati e 12 sentenze di colpevolezza all'anno. Per quanto non si possa trascurare l'incidenza in queste stime di anni come il '60 e il '68, che da soli raccolgono più del 30% delle imputazioni e oltre il 40% delle condanne emesse, l'ampiezza del controllo giudiziario esercitato dai tre sopra l'Honestà è un dato di fatto incontrovertibile. Tuttavia, nel caso lucchese, è più difficile stabilire quanto avessero pesato preoccupazioni di natura fiscale nel determinare la scelta di perseguire con tanta costanza il vizio sodomitico. La natura delle sentenze emesse costringe a una maggiore cautela nel trarre delle conclusioni. Erano infatti imposte diverse pene equivalenti (pene corporali, pecuniarie, carcere e bando) *ad electione* dei condannati. Benché (laddove è stato possibile verificarlo) questi preferissero per lo più pagare una multa¹⁰⁷, non ci sono elementi sufficienti per credere che tali interessi fossero altrettanto determinanti nella scelta di istituire la magistratura lucchese.

Se queste considerazioni rendono ragione del realismo delle autorità civili, riguardare dal basso alle perentorie condanne delle istituzioni religiose permette di sondare regioni più intime della coscienza sociale e individuale: un terreno scivoloso, in cui le conclusioni sfuggono a criteri certi di verificabilità. Elementi sparsi, percezioni, frammenti di un mosaico che non potrà essere mai compreso a pieno. Da un lato, la diffusione enorme delle pratiche omosessuali. Dall'altro, il grido di scandalo delle autorità. Le continue testimonianze del coinvolgimento del clero, spesso assente dalla documentazione processuale in virtù dei suoi privilegi. Un ceto colto che canta con leggerezza le lodi dell'amore per i ragazzi. Bambini, miserabili, donne malate e sporche, servi, garzoni, affamati, militari. Stuprati, insultati e vilipesi. E processati, e condannati... Una grande paura, il senso di una civiltà che crolla. L'ansia dell'acerchiamento, i turchi alle porte, le eresie, le pestilenze. Su cosa poggi il potere? Quali basi, quale fragilità? È troppo immaginare un'enorme processo di rimozione del proprio peccato al vertice della società? E da ogni rimozione scaturisce violenza. E la violenza si scarica sui più deboli, già violenti, maleducati dalle sofferenze e dalla strada, dalle privazioni. E il bisogno di poter dire: «lui è il male». Mentre il clero era al culmine storico della sua corruzione; mentre i papi appoggiavano le oscure trame per il potere dei loro figli omicidi. Fossero ebrei, musulmani, streghe, forestieri o sodomiti, non servivano forse dei capri espiatori?

Non sorprende che in un clima così oscuro le fonti processuali parlino solo di violenza e prevaricazione. «Di fatto i processi ci hanno conservato l'imma-

¹⁰⁷ Il campione in cui è stato possibile ricostruire il tipo di pena scelta è di 91 casi, che rappresentano il significativo 49% del totale delle condanne. Di queste, il 54% sono risultate essere pene pecuniarie.

gine di un gioco con la morte dominato dalla vergogna, dal danaro e dalla violenza»¹⁰⁸. Un solo caso nella documentazione lucchese viene meno a questo stereotipo. In una deposizione del 1573 è riportata la descrizione di un lungo corteggiamento di cui il giovane Paolino, «cittadino in Lucca», sedicenne, fu fatto oggetto da parte di un certo Ser Biagio Pauli, condannato poi a pagare un'ammenda la cui entità (50 scudi contro i 12,5 di prassi comminati dall'Officio ai condannati tra i 18 e i 35 anni) fa supporre un'età di gran lunga superiore alla media degli inquisiti. La costanza, le lusinghe, le gelosie, il linguaggio – per l'unica volta, anche se con ironia, si parla di *amore* – ci introducono in un clima emotivo lontano dalla violenza con cui finora erano stati descritti i rapporti pederastici.

Ser Biagio lo carezzava molto et mostrava volerli bene, et li diceva sete figlio di un galantuomo, la quale amicizia et benevolentia li dimostrò detto Ser Biagio per piú di un mese [...] et lo seguítava di continuo et lo andava a trovare et al banco et a scuola sotto pretesto che volea parlare et a suo padre et a sua madre, et fra le altre una volta li disse che se consentisse andar fino a casa sua promettendoli che li impresti [...] cani da caccia o dinari [...] Et detto costituto non si curando di andarli a casa li diceva parole et quando si partiva dal banco sempre era accompagnato dal [...] Ippolito di Vincenti Landucci a tal che Ser Biagio vedendolo accompagnare al detto Ippolito disse che li averia fatto piacere non lo accompagnare, dicendo se lo fotteva a detto Ippolito, che li voleva insegnare una ricetta da stagnare il sangue, avendo detto Ippolito difetto d'uscirli sangue dal naso, a tal che detto Ippolito mostrò a detto costituto una lettera dicendo questa l'ho hauta dall'amor tuo, perché vi accompagnavo a casa et quando andava accompagnarlo spesse volte trovava detto Ser Biagio a farli la posta. Et per dirla liberamente detto Ser Biagio tanto mi lusingò et per tanto che con buone parole mi fece andare a casa sua dove condotto il detto Ser Biagio andato in loggia di essa sua casa con tante buone parole et poche ationi lo sogdomitò una volta et per altri due altre volte ha fatto il medesimo il detto Ser Biagio con detto costituto in casa di suo padre [...] nella loggia a basso usandoli detto Ser Biagio dietro et così li ha attaccato il mal francese¹⁰⁹.

Per quanto la passione emerga in una forma ossessiva e quasi infantile, per quanto l'età del ragazzino renda l'adulazione una violenza, per quanto la presenza della malattia lasci supporre la promiscuità sessuale del maturo seduttore, almeno l'aggressività brutale è estranea a questa pagina. Carrasco ha rilevato tra le persone piú mature processate nel Cinquecento dall'Inquisizione spagnola, alcuni isolati casi che testimoniano una differente attitudine nei confronti del desiderio omoerotico: «presso questi adulti troviamo [...] i soli casi [...] di sodomia passiva volontaria e pienamente responsabile, come pure le testimonianze altrettanto rare di amicizie omosessuali durevoli, di forti

¹⁰⁸ Carrasco, *op. cit.*, p. 61.

¹⁰⁹ ASL, *Honestà*, 2, 1573, f. 22r-v, 16 ottobre.

complicità amorose»¹¹⁰. Alcuni documenti del Cinquecento offrono in proposito testimonianze sorprendenti e inaspettate. Simone Maioli, nel suo *Tractatus de irregularitate*, aveva ricordato che «non solo è accaduto, nella storia occidentale, che due uomini e due donne abbiano deciso di vivere insieme celebrando un matrimonio, ma che [...] la formazione di una famiglia omosessuale era una non troppo rara usanza gallica. In effetti il Maioli, parlando di pene da infliggere a quegli ecclesiastici che permettevano delle unioni fondate sull'omoerotismo maschile, rivelava che l'usanza si era infiltrata nel cristianesimo. Lo aveva confermato, con molta apprensione ma rara determinazione, anche un professore di diritto dell'Università di Salamanca, in fondo a un importante saggio sulle leggi matrimoniali spagnole (1555). Invertendo la tradizionale lettura di un frammento della *Lex iulia de adulteriis*¹¹¹, Antonio Gomez prende il *cum vir nubit in foeminam* come testimonianza dei matrimoni omosessuali nel mondo romano [...] Pierre Gregoire, come Gomez e al contrario di Maioli, aveva stigmatizzato», nel suo *Sintagma iuris universi*, datato 1582, «le unioni fisse di maschi come un vizio persiano e romano [...] Ma anch'egli lasciava intendere che qualcosa di queste antiche consuetudini a trasformare l'amicizia maschile in una convivenza legale era rimasto nella società cristiana. Quando venivano alla luce, bisognava perseguirete con determinazione. Questi matrimoni – concludeva il professore di Tolosa – sono infatti contrari al diritto (naturale, divino, umano) e obbligano gli stati moderni a punire con la morte tanto il soggetto *agens*, quanto il soggetto *patiens* di questa sterile effusione e ricezione di seme»¹¹².

¹¹⁰ Carrasco, *op. cit.*, p. 55.

¹¹¹ Presente nel *Corpus giustinianeo*.

¹¹² V. Marchetti, *L'invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi del XVII secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Roma, 1988, p. 35.